



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2011

Norme sul divieto di accumulo di incarichi contemporanei
di amministratori in più consigli di amministrazione
di società per azioni

ONOREVOLI SENATORI. – La normativa relativa agli amministratori delle società per azioni è dettata dal Titolo V del Libro V del codice civile che la disciplina agli articoli dal 2380 al 2409-*novesdecim*.

Dopo la riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, gli statuti delle società per azioni possono optare fra tre sistemi di amministrazione e controllo:

il *sistema tradizionale*, che si applica in mancanza di diversa scelta statutaria, nel quale esistono un organo di gestione, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, e un organo di controllo, il collegio sindacale, entrambi eletti dall'assemblea dei soci;

il *sistema monistico*, nel quale le funzioni di gestione sono attribuite al consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei soci, e quelle di controllo ad un comitato eletto al suo interno;

il *sistema dualistico*, nel quale le funzioni di controllo sono attribuite al consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea dei soci, e quelle di gestione al consiglio di gestione, eletto dal precedente.

Sempre in ossequio a quanto stabilito dal nostro codice civile, al Titolo V del Libro V come sopra già evidenziato, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Il loro numero è stabilito dallo statuto; tuttavia, se lo statuto ne indica solamente il numero massimo e

minimo, la determinazione spetta all'assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza – ossia di compiere atti giuridici che impegnano la società verso l'esterno – è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina ed è generale. Lo statuto, la deliberazione di nomina o quella di delega possono però limitare i poteri di gestione o di rappresentanza, prevedendo anche una dissociazione tra rappresentanza generale (attribuita, ad esempio, al presidente) e poteri di gestione (attribuiti, ad esempio, al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo o agli amministratori delegati). Tali limitazioni, tuttavia, non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società (cosiddetta *exceptio doli*). Gli atti che eccedono tali limiti, dunque, così come quelli compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione, sono validi e impegnativi nei rapporti esterni; nei rapporti interni, invece, sono rilevanti per l'azione di responsabilità nonché quale giusta causa di revoca e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o all'autorità giudiziaria.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea e possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione (cosiddetta *stock option*). La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Per le società operanti in alcuni specifici settori è inoltre richiesta la cittadinanza italiana (o altra cittadinanza equiparata per legge a quella italiana, come quella sammarinese o quelle di altri Stati membri dell'Unione europea). Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci (fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo). Tuttavia se lo Stato o altri enti pubblici hanno partecipazioni nella società, lo statuto può conferire loro la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi ma sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica o, in mancanza, il collegio sindacale devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni,

se la revoca avviene senza giusta causa (dunque l'assenza di giusta causa determina l'illeceità della revoca ma non la sua invalidità). Gli amministratori e i sindaci nominati direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, a norma dello statuto, possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

L'attuale legislazione prevede, inoltre, che gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

La novità che il presente disegno di legge intende introdurre nel panorama legislativo italiano in materia di incarichi di amministratori ricoperti all'interno delle società per azioni, consiste nel volersi spingere ancora più in là con i divieti stabiliti allo scopo di evitare il sorgere di conflitti d'interesse.

Voglio dire che se l'attuale legislazione prevede il divieto, come sopra ricordato, di ricoprire incarichi di amministratori in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né ovviamente essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, il presente disegno di legge si impegna ad estendere tali divieti a tutti i consigli di amministrazione di ogni società, e non solo a quelle concorrenti.

È inutile ribadire in questa sede quanto ormai il mondo delle società sia talmente connesso ed interdependente da creare, spesso e volentieri, episodi di evidenti conflitti d'interesse che impediscono un regolare svolgimento dell'attività di amministratore, da un lato, ed un regolare svolgimento dei propositi societari, dall'altro.

Il tutto aggravato dalla necessità delle nostre società di doversi misurare non solo con quanto previsto dalla legislazione in materia di concorrenza del nostro Paese, ma soprat-

tutto con quanto previsto dalle regole e dalle direttive di natura europea, quindi comunitaria.

Una legge in grado di separare i diversi mondi delle società e di garantire una reale trasparenza delle attività svolte, garantirebbe altresì una diversa considerazione degli organi di controllo *anti-trust* dell'Europa delle società italiane, con un evidente guadagno in termini di correttezza e regolarità.

È per questo, quindi, che all'articolo 1 del presente disegno di legge si precisa che le finalità della legge sono di garantire il massimo rispetto delle regole di concorrenza e trasparenza delle attività delle società.

L'articolo 2, pertanto, stabilisce che si vieta la possibilità per chi già ricopre incari-

chi di amministratore all'interno del consiglio di amministrazione di una società per azioni, di assumere un ulteriore o ulteriori incarichi medesimi all'interno dei consigli di amministrazione di altre società per azioni.

L'articolo 3 precisa che, affinché il divieto di cui all'articolo 2, sia valido, non importa che le società in questione siano concorrenti tra esse in un determinato campo dell'economia o della finanza, ma esso si estende alla complessità delle società per azioni.

L'articolo 4 afferma, infine, che in caso un amministratore risulti presente in più consigli di amministrazioni, quindi in palese violazione della presente legge, l'incarico del suddetto amministratore decade automaticamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha la finalità di garantire la massima regolarità e trasparenza delle attività delle società per azioni.

Art. 2.

(Divieto di contemporaneità del ruolo di amministratore)

1. È vietato ricoprire contemporaneamente il ruolo di amministratore all'interno dei consigli di amministrazione di più società, nonché il ruolo di amministratore delegato o dirigente esecutivo.

Art. 3.

(Natura giuridica delle società)

1. Il divieto di cui all'articolo 2 si applica alle società per azioni regolarmente iscritte negli appositi registri delle imprese, in deroga quanto statuito dall'articolo 2390 del codice civile.

Art. 4.

(Provvedimenti in caso di violazione della presente legge)

1. Qualora un amministratore di società, un amministratore delegato o un dirigente esecutivo violi i divieti di cui alla presente legge decade dalla carica di amministratore.

